



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2649 del 2004, proposto da: _____, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione nr. _____ / di prot., datata 15.12.2003, notificata il 5 gennaio 2004, con la quale la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri comunicava al ricorrente il punteggio conseguito a seguito della valutazione per l'avanzamento al grado superiore "a scelta" del 31.12.2002 - 1^ valutazione, ex art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nella parte in cui gli è stato assegnato il numero d'ordine 331 con il punteggio di 24,38.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 il dott. Domenico Landi, nessuno presente per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 27 febbraio 2004, depositato nei termini, il Sig. ha chiesto l'annullamento del provvedimento meglio specificato in epigrafe deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L'Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio.

Con atto depositato in data 21 maggio 2010 il ricorrente dichiarava di non aver più interesse alla definizione del proposto gravame, per cui chiedeva che codesto Tribunale prendesse atto di tale dichiarazione.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre si rinvergono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 04/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO